



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati*:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Antonella VALERIANI	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario relatore
Francesca ABBATI	Referendaria

* riuniti mediante collegamento telematico

nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie, approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021 e 5/SEZAUT/2022/QMIG, che hanno precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali;

VISTA la legge della Regione Umbria 16 dicembre 2008, n. 20, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la richiesta di parere del comune di Polino, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali dell'Umbria ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 8 giugno 2003, n. 131 e acquisita, tramite l'applicativo della Centrale Pareri, al prot. n. 2241 del 29 agosto 2025;

VISTA l'Ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO, nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2025 riunita mediante collegamento telematico, il relatore, Referendario Antonino Geraci;

PREMESSO IN FATTO

il Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l'Umbria la richiesta di parere presentata dal Sindaco del comune di Polino, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 8 giugno 2003, n. 131.

Prima di formulare il proprio quesito, il comune di Polino ha premesso una descrizione della propria situazione gestionale nei seguenti termini. *“L'istruttore tecnico (ex cat. “C” – oggi “Area degli istruttori”) ha rassegnato le dimissioni, con decorrenza 30 settembre 2024, poiché in graduatoria utile in altro Ente pubblico, ove ha preso servizio. Il dipendente dimessosi è l'unico dipendente avente specifiche competenze tecniche in materia di edilizia e LL.PP (tra l'altro il comune di Polino è beneficiario di fondi PNRR e non solo) che, è notorio, hanno un cronoprogramma assai stringente sia*

per l'esecuzione, sia per la rendicontazione. Il suddetto dipendente era stato regolarmente stabilizzato, grazie al finanziamento di cui al fondo ministeriale istituito, ai sensi dell'art. 3 bis dell'art. 57, del D.L. 104/2020 e smi."

In proposito l'Ente ha precisato di aver "ovviamente chiesto alla struttura commissariale del Sisma se una nuova assunzione avente la stessa qualifica e profilo - oggi, con il vigente CCNL Area degli istruttori, con profilo tecnico di geometra - in sostituzione del dipendente che si è dimesso, usufruisca anch'esso (allo stesso modo dei costi per il dipendente stabilizzato e poi dimessosi) del finanziamento di cui al fondo ministeriale istituito, ai sensi dell'art. 3 bis dell'art. 57, del sopra citato D.L. 104/2020 e smi, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 del suddetto D.L.). La risposta, pervenuta per ora informalmente, non è stata positiva; infatti, la nuova assunzione, pur trattandosi di sostituzione di dipendente dimessosi, sarà a carico dell'ente e non del fondo ministeriale."

In mancanza di tale possibilità il Comune di Polino ha fatto presente che "cambia radicalmente la sostenibilità dell'assunzione stessa, sia a livello prettamente finanziario che giuridico, stanti i vincoli inerenti la c.d. capacità assunzionale di cui al D.M. n. 34 del 17/03/2020. I conseguenti calcoli circa la capacità assunzionale non consentono l'assunzione di un dipendente dell'Area degli istruttori, ex cat. C. Al contempo c'è da aggiungere che l'art. 25, comma 10 del CCNL Funzioni locali del 16/11/2022, prevede la conservazione del posto presso il Comune (per la durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione)."

A seguito di tale premessa, "stando i fatti nel modo sopra descritto, perché sia assicurata l'agibilità dell'azione amministrativa, al fine di garantire il rispetto del principio di autosufficienza della P.A.," l'Ente ha chiesto se sia "possibile procedere ad assunzione [di personale] - in casi indubbiamente anomali e singolari, per cause oggettivamente non governabili né prevedibili dall'ente - pur in assenza di capacità assunzionali di cui al D.M. n. 34 del 17 marzo 2020 ed in presenza della norma di cui all'art. 25, comma 10 del CCNL Funzioni locali del 16/11/2022."

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, occorre verificare se la richiesta di parere del comune di Polino presenti i requisiti di ammissibilità in riferimento ai limiti della funzione consultiva, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane, la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con documento approvato nell'adunanza

del 27 aprile 2004, nel fissare principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, ha stabilito di limitare l'ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli organi rappresentativi degli Enti (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, o, nel caso di atti di normazione, i rispettivi Consigli regionali, provinciali, comunali).

La richiesta soddisfa il primo requisito della legittimazione soggettiva, in quanto è stata sottoscritta da parte dal legale rappresentante, ex art. 50 TUEL, di uno degli Enti tassativamente elencati dall'articolo 7, comma 8 della l. n. 131/2003.

Quanto all'ammissibilità oggettiva *ratione materiae*, secondo il consolidato orientamento della Corte dei conti, la materia di contabilità pubblica oggetto della funzione consultiva prevista dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ancorché *"non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese"* non può *"investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria- patrimoniale"*. Tale ultima ipotesi interpretativa renderebbe la Sezioni regionali di controllo organi di consulenza generale delle Amministrazioni, incompatibile con la funzione di controllo intestata alla Corte, che deve essere terza ed imparziale. In coerenza con tali presupposti la materia di contabilità pubblica è da interpretarsi nell'ambito *"limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase "discendente" distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico"* (Deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione delle Autonomie). I predetti principi sono stati poi ribaditi e specificati dalle deliberazioni n. 54/CONTR/10 delle Sezioni riunite in sede di controllo e n. 17/SEZAUT/2020/QMIG della Sezione delle Autonomie.

La funzione consultiva di questa Corte non può, inoltre, esplicitarsi in ordine a *"singoli fatti gestionali"* di pertinenza di questa o quella Amministrazione, che conducano all'inaccettabile risultato di immettere la Corte nei processi decisionali degli enti territoriali" (v., ex plurimis, delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010/PAR, SRC Campania/196/2019/PAR; SRC Lombardia, n. 36/2009/PAR).

Nel caso in esame, il quesito, così come formulato dal Comune non consente di enucleare una richiesta in termini di generalità e astrattezza. Non vi è invero una questione giuridica astratta non interdipendente dalla fattuale situazione prospettata dall'ente.

Infatti, ciò su cui la Sezione dovrebbe pronunciarsi è l'opportunità e legittimità dell'adozione di uno o più specifici atti gestionali, riservati all'amministrazione ed eventualmente oggetto di successive valutazioni da parte degli organi di controllo. Pertanto, a fronte di una possibile interferenza con l'esercizio di tale fondamentale funzione demandata alla Magistratura contabile, e segnatamente alla medesima Sezione di controllo oggi investita della richiesta di parere, la funzione consultiva non può che diventare recessiva (Sez. controllo Sicilia, n. 116/2018/PAR).

In termini generali ed astratti è sufficiente ribadire che la prima parte del comma 1 dell'art. 244 del TUEL stabilisce che *"si ha stato di dissesto finanziario se l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili"*.

Conclusivamente, la richiesta così come formulata si sovrappone alle valutazioni amministrative e gestionali che l'Ente è tenuto a porre in essere in concreto.

Pertanto, sulla base dei principi che disciplinano i limiti oggettivi della funzione consultiva, sopra richiamati, la richiesta di parere è oggettivamente inammissibile, poiché riferita ad un fatto gestionale concreto.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Umbria dichiara oggettivamente inammissibile la richiesta di parere presentata dal Sindaco del comune di Polino.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al comune di Polino, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2025.

Il Magistrato relatore

Antonino Geraci

Il Presidente

Antonello Colosimo

Depositato il 6 novembre 2025

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Antonella Castellani